

Assicurazione per la protezione dell'Azienda Agricola a copertura dei rischi: Incendio, Furto, Responsabilità Civile, Tutela legale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia
Azienda Agricola

Data di realizzazione: gennaio 2019 - Ultimo Aggiornamento: gennaio 2019
Questo documento rappresenta l'ultima versione aggiornata.



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le principali caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Zurich Insurance plc – Rappresentanza Generale per l'Italia. Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda - Registro del Commercio di Dublino n. 13460 - Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari – Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 – 20159 Milano – tel. +39.0259661 – Fax +39.0259662603. Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066. C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968.

Sito: www.zurich.it - Indirizzo PEC: zurich.insurance.plc@pec.zurich.it.

Con riferimento al bilancio di esercizio 2017, il patrimonio netto è pari a 2.199 milioni di euro, formato da un capitale sociale di 8 milioni di euro e riserve patrimoniali per 2.191 milioni di euro ed è definito applicando i principi contabili irlandesi (Irish GAAP).

L'indice di solvibilità di Zurich Insurance Plc, conforme alla normativa Solvency II, è del 135% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri ammissibili (EOF Eligible Own Funds) e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR Solvency Capital Requirement).

Per le informazioni sulla società è disponibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) al seguente indirizzo: <http://www.zurich.it/avvisi-clienti/SFCRReport.htm>.

Di seguito l'ammontare del:

- requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 1.933 milioni di euro
- requisito patrimoniale minimo (MCR): 870 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell'SCR: 2.615 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell'MCR: 2.487 milioni di euro

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

GARANZIA "INCENDIO"

Sono assicurati:

- atti vandalici e dolosi ad opera di terzi: verificatisi anche in occasione di scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggio;
- sovraccarico di neve;
- uragani, bufere, tempeste, grandine, vento e trombe d'aria e cose da essi trasportate: compresi i danni di bagnamento da essi direttamente provocati all'interno dei locali ed al loro contenuto, avvenuti contestualmente all'evento atmosferico stesso.
- Rischio locativo: se l'assicurato non è proprietario dei locali, nei casi di sua responsabilità, i danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione, da incendio od altro evento garantito.
- Ricorso terzi e/o locatori: le somme che l'assicurato sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi e/o locatori da sinistro indennizzabile ai sensi delle garanzie previste nella sezione Incendio.
- Rottura lastre: i danni materiali e diretti a seguito di rotture accidentali di lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro, insegne di cristallo e non, di pertinenza dell'azienda agricola e dell'abitazione dell'assicurato.
- Folgorazione bestiame: i danni materiali e diretti arrecati al bestiame assicurato, causati da guasti agli impianti elettrici o ai meccanismi azionati da energia elettrica, purché tali impianti siano efficientemente collegati a terra.
- Spese di demolizione e sgombero: le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro.

	<ul style="list-style-type: none"> • Spese di ricerca e ripristino: qualora sia assicurato il fabbricato, in caso di rottura che abbia provocato la fuoriuscita di acqua condotta dalle relative tubazioni, nonché la dispersione di vino olio o latte dai relativi impianti e contenitori, si rimborsano le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura stessa oltre l'eventuale ripristino delle parti di fabbricati danneggiate. • Elettronica: i sino alla concorrenza di 2.500 euro per annualità assicurativa i danni materiali e diretti arrecati (i) a registratori di cassa, bilance, fatturatrici, macchine per scrivere e per calcolare, computer; (ii) da imperizia, negligenza, errata manipolazione; (iii) da corto circuito, variazione di corrente, sovratensione, arcovoltaico, deficienza di isolamento, effetti di elettricità statica; (iv) da mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d'aria o di automatismi di regolazione o di segnalazione; (v) sabotaggio dei dipendenti; (vi) traboccamento, rigurgito o rottura di fognature, rovesciamento di liquidi in genere; (vii) alluvione, gelo, valanghe, neve, ghiaccio. • Indennità aggiuntiva: le spese sostenute e documentate per (i) mancato godimento dei locali o perdita della pigione; (ii) onorari a periti, consulenti, ingegneri, architetti; (iii) oneri di urbanizzazione dovuti al Comune; (iv) ricostruzione di archivi e/o documenti, attestati, titoli di credito (procedura di ammortamento); (v) rimozione e ricollocamento delle cose assicurate, escluso il fabbricato; (vi) altri obblighi contrattualmente incombenti all'assicurato. • Danni indiretti: nel caso di forzata inattività dell'Azienda Agricola causata da sinistro indennizzabile a termine degli Eventi Coperti della garanzia Incendio indicati in polizza, Zurich riconosce all'assicurato un importo forfettario di 150 euro per ogni giorno lavorativo di totale forzata inattività, purché di durata superiore a sette giorni lavorativi e sino ad un massimo di 60 giorni per sinistro. • Anticipo indennizzi: anticipo di un importo pari al 50% del presumibile danno indennizzabile. • Colpa grave: i danni derivanti dagli Eventi coperti vengono indennizzati anche se causati con colpa grave del contraente o dell'assicurato e/o dei familiari conviventi e/o delle persone di cui lo stesso deve rispondere. <p>Le garanzie sono prestate entro i limiti di indennizzo e/o somme assicurate indicati sul contratto.</p> <p>Limite massimo di indennizzo</p> <p>Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile (Spese di salvataggio), in nessun caso la Compagnia potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore a quella assicurata. In tale limite massimo di Indennizzo sono comprese anche le eventuali indennità e/o i rimborsi previsti dalle singole garanzie.</p> <p>Le garanzie possono essere soggette ad applicazione di franchigie, scoperti, limiti di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo.</p>
<p>GARANZIA "FURTO"</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Indennità aggiuntiva: riconoscimento all'assicurato di una somma forfettaria sino al 10% dell'indennizzo liquidato a termini di polizza, per le seguenti spese, in quanto sostenute e documentate: (i) onorari del perito scelto dall'assicurato in conformità a quanto previsto in polizza; (ii) costi sostenuti per la documentazione del danno; (iii) potenziamento dei mezzi di chiusura e protezione danneggiati; (iv) altri obblighi contrattualmente incombenti sull'assicurato. <p>Le garanzie sono prestate entro i limiti di indennizzo e/o somme assicurate indicati sul contratto.</p> <p>Limite massimo di indennizzo</p> <p>Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile (Spese di salvataggio), in nessun caso la Compagnia potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore a quella assicurata. In tale limite massimo di Indennizzo sono comprese anche le eventuali indennità e/o i rimborsi previsti dalle singole garanzie.</p> <p>Le garanzie possono essere soggette ad applicazione di franchigie, scoperti, limiti di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo.</p>
<p>GARANZIA "RESPONSABILITÀ CIVILE"</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Proprietario conduttore - Affittuario: rischi inerenti (i) alla proprietà e conduzione o alla sola conduzione; (ii) ai lavori di coltivazione agricole e di selvicoltura; (iii) ai lavori di dissodamento dei terreni, di bonifica, di disboscamento e di taglio di piante eseguiti in proprio; (iv) all'impiego di fitofarmaci composti esclusivamente da sostanze chimiche non vietate dalla legge; (v) all'esistenza ed allevamento di bestiame in genere; (vi) all'esistenza di cani da guardia e/o da caccia; (vii) all'impiego di animali bovini ed equini per lavori agricoli e per traino di veicoli destinati al trasporto di persone e cose per ragioni inerenti alla conduzione dei fondi; (viii) all'uso di velocipedi; (ix) all'esistenza di cabine e di linee elettriche; (x) all'impiego di macchine agricole e relativi motori; (xi) all'esistenza di passaggi a livello, ferroviari o tramviari; (xii) alla responsabilità civile dei colono e loro dipendenti per fatti connessi al servizio dell'azienda; (xiii) alla organizzazione di visite all'azienda; (xiv) alla partecipazione dell'assicurato a fiere e mercati.

	<ul style="list-style-type: none"> • Proprietario non conduttore: i rischi inerenti alla proprietà, all'uso o alla manutenzione ordinaria eseguita in economia dall'assicurato degli immobili che costituiscono l'azienda. • Assicurazione R.C. verso i prestatori di lavoro (R.C.O): le somme che l'assicurato sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile di danni per morte e per lesioni personali in conseguenza di infortuni sul lavoro sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti – regolarmente assunti – addetti alla attività per la quale è prestata l'assicurazione. L'assicurazione vale anche per le azioni esperite dall'I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222 e dall'I.N.A.I.L. • Responsabilità civile del capo famiglia e del suo nucleo familiare: nel caso in cui l'assicurato sia una persona fisica e risieda nell'Azienda Agricola, le somme che l'assicurato e i familiari con lui conviventi (coniuge, figli maggiorenni e altri congiunti) siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili, per danni involontariamente cagionati a terzi nell'ambito della vita privata, in conseguenza di fatto accidentale proprio, dei figli minorenni, di minori anche se in affidamento temporaneo, nonché degli addetti ai servizi domestici, baby sitter e persone alla pari. • Committenza: le somme che l'assicurato sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile nella sua qualità di committente ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile dei suoi dipendenti in relazione alla guida di autoveicoli, ciclomotori e motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto all'assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. <p>Massimale</p> <p>Le garanzie sono prestate entro il limite del massimale indicato in polizza, che rappresenta la somma massima rimborsabile dalla Compagnia per ogni sinistro e per periodo assicurativo annuo.</p> <p>Le garanzie possono e possono essere soggette ad applicazione di franchigie, scoperti, limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo.</p>
--	---

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

<p>GARANZIA "INCENDIO"</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Merci in refrigerazione: i danni subiti dai prodotti agricoli in refrigerazione custoditi in celle e/o recipienti frigoriferi a causa di (i) mancata od anormale erogazione del freddo; (ii) fuoriuscita del fluido frigorifero; conseguenti (iii) ad eventi previsti da questa garanzia; (iv) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, negli impianti di adduzione dell'acqua, negli impianti di produzione e distribuzione dell'energia elettrica dell'esercizio. • Fermentazione- autocombustione- smassamento: i danni da fermentazione od autocombustione del foraggio in quanto assicurato, anche quando non vi sia sviluppo di incendio. Inoltre si rimborsano le spese sostenute dall'assicurato per lo smassamento dei cumuli di foraggio colpiti dai suddetti eventi. • Danni alla coltivazione: i danni materiali e diretti (i) alla produzione della coltivazione erbacea ed arborea; (ii) all'impianto delle coltivazioni arboree che comportino una perdita totale definitiva ed irreversibile della capacità produttiva.
<p>GARANZIA "FURTO"</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rapina e scippo all'esterno dei locali: i danni derivanti da rapina o scippo di gioielli, preziosi, denaro pellicce ed altri oggetti il tutto di solo uso personale, sottratti all'esterno dei locali dell'azienda, entro il territorio italiano ed europeo, all'assicurato e/o ai suoi familiari conviventi, compreso il furto commesso in seguito ad infortunio o malore della persona derubata. • Macchinari, attrezzature, scorte, prodotti e bestiame trasportati: i danni da furto o rapina esclusivamente durante il trasporto su autoveicoli guidati dallo stesso assicurato o dai suoi familiari o dai dipendenti.
<p>GARANZIA "RESPONSABILITÀ CIVILE"</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Stazioni di monta per conto terzi: i danni derivanti dall'esercizio di stazioni di monta equina, taurina o suina per conto di terzi, annesse all'Azienda Agricola. • Danni agli animali sottoposti alla monta: i danni derivanti dall'esercizio di stazioni di monta equina, taurina o suina per conto di terzi, annesse all'Azienda Agricola, compresi i danni subiti dagli animali di proprietà di terzi sottoposti alla monta. • Danni a condutture ed impianti sotterranei: i danni alle condutture e agli impianti sotterranei. • Danni da interruzione o sospensione di attività: i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. • Lavoratori stagionali: la garanzia viene prestata per i soli infortuni subiti in occasione di lavoro (escluse le malattie professionali), sempre che dall'evento derivi all'assicurato una responsabilità da reato colposo perseguibile d'ufficio e giudizialmente accertato, commesso dall'assicurato stesso o da suo dipendente del cui fatto egli debba rispondere a norma dell'art. 2049 del Codice Civile.

	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Danni da Incendio</u>: danni a terzi provocati da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute. • <u>Danni da inquinamento</u>: i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo limitatamente ad Aziende Agricole di estensione non superiore a 20 ettari e con numero complessivo di capi di bestiame adulto (bovino, suino ed equino) non superiore a 20. • <u>Smercio di generi alimentari</u>: i danni derivanti da smercio al dettaglio dei generi alimentari prodotti dall'assicurato, anche se dallo stesso trasformati, purché il danno si verifichi entro un anno dalla vendita degli stessi e comunque durante il periodo di validità del contratto. • <u>Agriturismo</u>: la garanzia è estesa all'attività di agriturismo svolta dall'azienda assicurata nei modi e nei termini previsti dalle leggi vigenti, per danni involontariamente cagionati a terzi compresi gli ospiti.
GARANZIA "TUTELA LEGALE"	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Procedimenti penali per delitti dolosi</u>: nel caso di procedimento penale per delitto doloso, la garanzia comprende le spese di difesa degli assicurati purché questi vengano prosciolti o assolti con decisione definitiva.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Garanzia "incendio"	<ul style="list-style-type: none"> • Con riferimento alla garanzia "Atti vandalici e dolosi ad opera di terzi": i danni (i) verificatisi in occasione di serrate o nel corso di confisca, requisizione, sequestro, o qualsiasi altro spossessamento per ordine di qualsiasi Autorità; (ii) da furto e rapina; (ii) alle serre ed al loro contenuto. • Con riferimento alla garanzia "Sovraccarico di neve": i danni alle serre ed al loro contenuto. • Con riferimento alla garanzia "Uragani, bufere, tempeste, grandine, vento e trombe d'aria e cose da essi trasportati": (i) i danni provocati dall'acqua alle scorte e ai prodotti posti in locali interrati e seminterrati, collocate ad altezza inferiore a cm. 12; (ii) i danni alle serre ed al loro contenuto; (iii) i danni provocati da accumulo esterno di acqua; (iv) dei danni provocati da acqua e/o grandine penetrata attraverso finestre e/o lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione; (v) i danni ai collettori solari, tende e relativi sostegni, cose mobili all'aperto, alle antenne, insegne e simili installazioni esterne. • Con riferimento alla garanzia "Ricorso terzi e/o locatari": (i) i danni a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; (ii) i danni di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. Non sono considerati terzi (i) il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; (ii) quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; (iii) le società le quali rispetto all'assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori della medesima. • Con riferimento alla garanzia "Rottura lastre": (i) i danni verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedono la prestazione di operai; (ii) i danni ai lucernari e alle serre; (iii) i danni dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione nonché a rigature o scheggiature; (iv) i danni provocati da atti vandalici o dolosi ad opera di terzi (salvo quanto previsto dalla categoria altri eventi coperti); (v) i danni da furto e tentato furto. • Con riferimento alla garanzia "Spese di ricerca e ripristino": le spese relative alla ricerca e riparazione di (i) tubazioni interrate e quelle relative agli impianti di irrigazione esterne al fabbricato; (ii) pannelli radianti. • Con riferimento alla garanzia "Elettronica": (i) i danni causati con dolo dell'assicurato o del contraente; (ii) i danni previsti dagli "Eventi coperti" nelle sezioni "Incendio" e "Furto"; (iii) i danni derivanti da deperimento, logoramento, ossidazione, corrosione ed usura in genere; (iv) i danni verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi; (v) i danni per cause delle quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, il venditore o il locatore dei beni assicurati; (vi) i danni per mancata o inadeguata manutenzione; (vii) i danni a tubi e valvole elettroniche, lampade ed altre fonti di luce; (viii) i danni di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate. • Con riferimento alla garanzia "Danni alla coltivazione": i danni derivanti da (i) atti vandalici e dolosi ad opera di terzi, tumulti e sommosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggio alle coltivazioni erbacee; (ii) conseguenti a rottura e/o guasto degli impianti termici; (iii) uragani, bufere, tempeste, grandine, vento e trombe d'aria e cose da essi trasportate; (iv) eccesso di pioggia con conseguente ristagno
--------------------------------	---

	<p>persistente e formazione di ruscelli; (v) fitopatie; (vi) siccità che abbia reso impraticabile l'attuazione di interventi irrigui; (vii) brina e neve; (viii) carenze nutrizionali e relative fisiopatie; (ix) cattivo radicamento delle piante; (x) errate o nocive operazioni colturali; (xi) incompatibilità tra la pianta e il portainnesto; (xii) inquinamento del terreno, dell'aria e dell'acqua da qualsiasi causa determinato; (xiii) qualsiasi altro evento, atmosferico e non, diverso da quelli indicati, che abbia preceduto, accompagnato o seguito gli eventi oggetto della presente garanzia. Sono escluse le piantagioni di resinose, pioppi, querce da sughero, canapa e granaglie sullo stelo.</p>
GARANZIA "FURTO"	<ul style="list-style-type: none"> • Le garanzie non sono operanti per i beni detenuti in leasing. • Con riferimento alla garanzia "Rapina e scippo all'esterno dei locali dell'azienda": (i) le persone di età inferiore a 14 anni salvo che si trovino in compagnia di persona adulta; (ii) i preziosi, gioielli, valori ed altre cose che attengano ad attività professionali esercitate per conto proprio o di terzi.
GARANZIA "RESPONSABILITÀ CIVILE"	<ul style="list-style-type: none"> • Zurich non riconosce le spese sostenute dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale. • Con riferimento alla garanzia "Assicurazione R.C verso i prestatori di lavoro (R.C.O.): le malattie professionali. • Con riferimento alla garanzia "Stazione di monta per conto dei terzi": i danni agli animali sottoposti alla monta. • Con riferimento alla garanzia "Agriturismo": i danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di stiratura e di riscaldamento, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili, nonché i danni a denaro, valori, marche, titoli di credito e oggetti preziosi.
GARANZIA "TUTELA LEGALE"	<ul style="list-style-type: none"> • Con riferimento alla garanzia "Procedimenti penali per delitti dolosi": i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa



Ci sono limiti di copertura?

GARANZIA "INCENDIO"	<p>Con riferimento alle Estensioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'assicurazione è prestata per il valore a nuovo. Per valore a nuovo si intende: (i) per il fabbricato o il rischio locativo, il costo di ricostruzione a nuovo di un fabbricato con le stesse caratteristiche costruttive (esclusa l'area); (ii) per il contenuto, macchinari, attrezzature, macchine agricole, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per uso e qualità; • le garanzie sono operanti a condizione che il fabbricato sia costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura in materiali incombustibili, anche con solai e strutture portanti del tetto combustibili; • le garanzie non sono operanti per gli enti detenuti in leasing, attinenti ai macchinari, attrezzature e macchine agricole, salvo esplicita diversa pattuizione. <p>Con riferimento alle Garanzie aggiuntive:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con riferimento alla garanzia "Merci in refrigerazione" sono esclusi i danni dovuti a vizio di costruzione o difetto di manutenzione degli impianti di refrigerazione; • con riferimento alla garanzia "Fermentazione-autocombustione-smassamento" sono esclusi i danni causati da microrganismi che producono ammuffimento, marcescenza, imputridimento.
GARANZIA "FURTO"	<p>Con riferimento alle Estensioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esclusivamente per macchinari e attrezzature, per il contenuto e per le macchine agricole, l'assicurazione è prestata per il "Valore a nuovo". Per "Valore a nuovo" si intende il costo di rimpiazzo delle cose assicurate (escluse quelle fuori uso e/o in condizioni di inservibilità) con altre nuove, uguali oppure equivalenti per uso e qualità; • la garanzia è operante a condizione che i mezzi posti a chiusura ed a protezione delle aperture dei locali siano almeno quelli usualmente installati nelle abitazioni private e nelle Aziende Agricole e/o Agrituristiche; • qualora in caso di sinistro l'ammontare del danno sia superiore al 20% della somma assicurata, la somma assicurata stessa ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti.

<p>GARANZIA "RESPONSABILITÀ CIVILE"</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La garanzia "Proprietario non conduttore" viene prestata a secondo rischio e cioè per eccedenza rispetto ai massimali dell'altra assicurazione. • La garanzia "Assicurazione R.C verso i prestatori di lavoro (R.C.O)" è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'assicurato sia in regola on gli obblighi dell'assicurazione di legge. • La garanzia "Danni da incendio" opera a secondo rischio qualora esista efficace copertura di responsabilità civile anche se prestata con polizza incendio o alla sezione incendio di questo contratto. 																																																																
<p>Garanzia "Incendio"</p>	<p>Ove non diversamente concordato, l'assicurazione "Incendio", per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:</p> <table border="1" data-bbox="327 409 1503 2132"> <thead> <tr> <th data-bbox="327 409 746 521">Garanzia</th> <th data-bbox="746 409 1098 521">Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)</th> <th data-bbox="1098 409 1503 521">Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="327 521 746 607">Contenuto - mobilio ed arredamento</td> <td data-bbox="746 521 1098 607">-</td> <td data-bbox="1098 521 1503 607">5% della somma assicurata, con il massimo di 2.500 euro</td> </tr> <tr> <td data-bbox="327 607 746 656">Macchinari ed attrezzature</td> <td data-bbox="746 607 1098 656">-</td> <td data-bbox="1098 607 1503 656">2.500 euro</td> </tr> <tr> <td data-bbox="327 656 746 768">Impianti, motori, apparecchi e ai circuiti elettrici ed elettronici dei fabbricati e dei macchinari</td> <td data-bbox="746 656 1098 768">-</td> <td data-bbox="1098 656 1503 768">1.500 euro per ogni anno assicurativo</td> </tr> <tr> <td data-bbox="327 768 746 853">Azione di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici</td> <td data-bbox="746 768 1098 853">100 euro per sinistro</td> <td data-bbox="1098 768 1503 853">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="327 853 746 902">Intossicazione del bestiame</td> <td data-bbox="746 853 1098 902">-</td> <td data-bbox="1098 853 1503 902">25.000 euro</td> </tr> <tr> <td data-bbox="327 902 746 1048">Acqua condotta fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di tubazioni, installate nel fabbricato, indicato in polizza e di sua esclusiva pertinenza</td> <td data-bbox="746 902 1098 1048">150 euro per sinistro</td> <td data-bbox="1098 902 1503 1048">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="327 1048 746 1261">Dispersione di vino, olio e latte causata da rottura o guasto accidentale dei relativi contenitori o delle loro valvole e rubinetti, nonché dei danni arrecati alle cose assicurate dal liquido disperso</td> <td data-bbox="746 1048 1098 1261">250 euro per sinistro</td> <td data-bbox="1098 1048 1503 1261">25.000 euro per sinistro e anno assicurativo</td> </tr> <tr> <td data-bbox="327 1261 746 1339">Atti vandalici e dolosi ad opera di terzi</td> <td data-bbox="746 1261 1098 1339">500 euro per sinistro</td> <td data-bbox="1098 1261 1503 1339">70% della somma assicurata</td> </tr> <tr> <td data-bbox="327 1339 746 1424">Sovraccarico di neve</td> <td data-bbox="746 1339 1098 1424">10% con il minimo di 500 euro per ogni sinistro</td> <td data-bbox="1098 1339 1503 1424">25.00 euro per ogni anno assicurativo</td> </tr> <tr> <td data-bbox="327 1424 746 1509">Uragani, bufere, tempeste, grandine, vento</td> <td data-bbox="746 1424 1098 1509">250 euro</td> <td data-bbox="1098 1424 1503 1509">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="327 1509 746 1559">Fabbricati aperti da uno o più lati</td> <td data-bbox="746 1509 1098 1559">20% con il minimo di 500 euro</td> <td data-bbox="1098 1509 1503 1559">70% della somma assicurata</td> </tr> <tr> <td data-bbox="327 1559 746 1608">Rottura lastre</td> <td data-bbox="746 1559 1098 1608">50 euro per sinistro</td> <td data-bbox="1098 1559 1503 1608">1.500 euro per sinistro</td> </tr> <tr> <td data-bbox="327 1608 746 1657">Spese di demolizione e sgombero</td> <td data-bbox="746 1608 1098 1657">-</td> <td data-bbox="1098 1608 1503 1657">10% dell'indennizzo liquidabile</td> </tr> <tr> <td data-bbox="327 1657 746 1706">Spese di ricerca e ripristino</td> <td data-bbox="746 1657 1098 1706">150 euro per sinistro</td> <td data-bbox="1098 1657 1503 1706">1.500 euro per anno assicurativo</td> </tr> <tr> <td data-bbox="327 1706 746 1756">Elettronica</td> <td data-bbox="746 1706 1098 1756">150 euro</td> <td data-bbox="1098 1706 1503 1756">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="327 1756 746 1868">Indennità aggiuntiva</td> <td data-bbox="746 1756 1098 1868">-</td> <td data-bbox="1098 1756 1503 1868">10% dell'indennizzo liquidato per ogni sinistro e con il massimo di 10.000 euro per annualità assicurativa</td> </tr> <tr> <td data-bbox="327 1868 746 1953">Fermentazione - autocombustione - smassamento</td> <td data-bbox="746 1868 1098 1953">20% con il minimo di 250 euro</td> <td data-bbox="1098 1868 1503 1953">30% della somma assicurata</td> </tr> <tr> <td data-bbox="327 1953 746 2038">Danni indiretti</td> <td data-bbox="746 1953 1098 2038">-</td> <td data-bbox="1098 1953 1503 2038">10.000 euro per ogni annualità assicurativa</td> </tr> <tr> <td data-bbox="327 2038 746 2087">Merci in refrigerazione</td> <td data-bbox="746 2038 1098 2087">10% della somma assicurata</td> <td data-bbox="1098 2038 1503 2087">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="327 2087 746 2136">Danni alle coltivazioni</td> <td data-bbox="746 2087 1098 2136">10% con il minimo di 500 euro</td> <td data-bbox="1098 2087 1503 2136">25.000 euro</td> </tr> </tbody> </table>		Garanzia	Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)	Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo	Contenuto - mobilio ed arredamento	-	5% della somma assicurata, con il massimo di 2.500 euro	Macchinari ed attrezzature	-	2.500 euro	Impianti, motori, apparecchi e ai circuiti elettrici ed elettronici dei fabbricati e dei macchinari	-	1.500 euro per ogni anno assicurativo	Azione di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici	100 euro per sinistro	-	Intossicazione del bestiame	-	25.000 euro	Acqua condotta fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di tubazioni, installate nel fabbricato, indicato in polizza e di sua esclusiva pertinenza	150 euro per sinistro	-	Dispersione di vino, olio e latte causata da rottura o guasto accidentale dei relativi contenitori o delle loro valvole e rubinetti, nonché dei danni arrecati alle cose assicurate dal liquido disperso	250 euro per sinistro	25.000 euro per sinistro e anno assicurativo	Atti vandalici e dolosi ad opera di terzi	500 euro per sinistro	70% della somma assicurata	Sovraccarico di neve	10% con il minimo di 500 euro per ogni sinistro	25.00 euro per ogni anno assicurativo	Uragani, bufere, tempeste, grandine, vento	250 euro	-	Fabbricati aperti da uno o più lati	20% con il minimo di 500 euro	70% della somma assicurata	Rottura lastre	50 euro per sinistro	1.500 euro per sinistro	Spese di demolizione e sgombero	-	10% dell'indennizzo liquidabile	Spese di ricerca e ripristino	150 euro per sinistro	1.500 euro per anno assicurativo	Elettronica	150 euro	-	Indennità aggiuntiva	-	10% dell'indennizzo liquidato per ogni sinistro e con il massimo di 10.000 euro per annualità assicurativa	Fermentazione - autocombustione - smassamento	20% con il minimo di 250 euro	30% della somma assicurata	Danni indiretti	-	10.000 euro per ogni annualità assicurativa	Merci in refrigerazione	10% della somma assicurata	-	Danni alle coltivazioni	10% con il minimo di 500 euro	25.000 euro
Garanzia	Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)	Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo																																																															
Contenuto - mobilio ed arredamento	-	5% della somma assicurata, con il massimo di 2.500 euro																																																															
Macchinari ed attrezzature	-	2.500 euro																																																															
Impianti, motori, apparecchi e ai circuiti elettrici ed elettronici dei fabbricati e dei macchinari	-	1.500 euro per ogni anno assicurativo																																																															
Azione di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici	100 euro per sinistro	-																																																															
Intossicazione del bestiame	-	25.000 euro																																																															
Acqua condotta fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di tubazioni, installate nel fabbricato, indicato in polizza e di sua esclusiva pertinenza	150 euro per sinistro	-																																																															
Dispersione di vino, olio e latte causata da rottura o guasto accidentale dei relativi contenitori o delle loro valvole e rubinetti, nonché dei danni arrecati alle cose assicurate dal liquido disperso	250 euro per sinistro	25.000 euro per sinistro e anno assicurativo																																																															
Atti vandalici e dolosi ad opera di terzi	500 euro per sinistro	70% della somma assicurata																																																															
Sovraccarico di neve	10% con il minimo di 500 euro per ogni sinistro	25.00 euro per ogni anno assicurativo																																																															
Uragani, bufere, tempeste, grandine, vento	250 euro	-																																																															
Fabbricati aperti da uno o più lati	20% con il minimo di 500 euro	70% della somma assicurata																																																															
Rottura lastre	50 euro per sinistro	1.500 euro per sinistro																																																															
Spese di demolizione e sgombero	-	10% dell'indennizzo liquidabile																																																															
Spese di ricerca e ripristino	150 euro per sinistro	1.500 euro per anno assicurativo																																																															
Elettronica	150 euro	-																																																															
Indennità aggiuntiva	-	10% dell'indennizzo liquidato per ogni sinistro e con il massimo di 10.000 euro per annualità assicurativa																																																															
Fermentazione - autocombustione - smassamento	20% con il minimo di 250 euro	30% della somma assicurata																																																															
Danni indiretti	-	10.000 euro per ogni annualità assicurativa																																																															
Merci in refrigerazione	10% della somma assicurata	-																																																															
Danni alle coltivazioni	10% con il minimo di 500 euro	25.000 euro																																																															

Garanzia "Furto"	Ove non diversamente l'assicurazione "Furto", per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:		
	Garanzia	Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)	Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo
	Denaro	-	10% della somma assicurata, con il massimo di 5.000 euro elevabili a 10.000 euro se custoditi in contenitori di sicurezza
	Pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte, oggetti e servizi di argenteria	-	50% della somma assicurata con il massimo di 10.000 euro
	Mobiliario, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi e dotazioni comuni, contenuti nei locali di ripostiglio, di pertinenza del fabbricato	-	5% della somma assicurata con il massimo di 500 euro per singolo oggetto
	Macchinari, attrezzature, scorte, e prodotti	250 euro	2.500 euro per sinistro e per anno assicurativo
	Guasti ed atti vandalici cagionati dai ladri in occasione di furto, tentato furto, rapina	-	20% della somma assicurata
	Furto, rapina e atti vandalici ad archivi e documenti, registri, disegni e simili, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori elettronici e calcolatori elettronici	-	10% della somma assicurata
	Scippo e rapina di valori trasportati commesso sulla persona dell'assicurato o dei suoi familiari o dipendenti a libro paga mentre sono in servizio all'esterno dei locali e nello svolgimento delle loro funzioni	-	5.000 euro
	Sostituzione delle serrature dei locali contenenti le cose assicurate	-	150 euro per singolo sinistro
	Indennità aggiuntiva	-	10% dell'indennizzo liquidato
	Mezzo di chiusura	25%	-
	Macchine agricole	10% con il minimo di 250 euro	90% dell'importo liquidabile
	Bestiame	10% con il minimo di 1.000 euro per i bovini, equini e struzzi e di 500 euro per i suini, ovini e caprini	90% dell'importo liquidabile
	Rapina e scippo all'esterno dei locali dell'azienda	-	20% della somma assicurata
Macchinari, attrezzature, scorte, prodotti e bestiame trasportati	20%	-	
Garanzia "Responsabilità civile"	Ove non diversamente concordato, l'assicurazione "Responsabilità civile", per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:		
	Garanzia	Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)	Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo
Impiego di fitofarmaci composti esclusivamente da sostanze chimiche non vietate dalla legge	10% con il minimo di 100 euro	25.000 euro per uno o più sinistri occorsi nello stesso periodo assicurativo annuo	

Garanzia	Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)	Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo
Proprietario non conduttore	100 euro per sinistro	-
Assicurazione R.C verso i prestatori di lavoro R.C.O.	2.500 euro	250.000 euro per ogni dipendente
Committenza	250 euro per sinistro	-
Terreni e colture provocato da animali	100 euro	-
A mezzi ed animali sotto carico e scarico	100 euro	-
Alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori	100 euro	-
A cose in genere, esclusi i fabbricati, dovuto ad assestamento, cedimento, franamento del terreno, da qualsiasi causa determinato	250 euro	-
A veicoli di terzi e/o dipendenti in sosta nell'area dell'azienda assicurata	100 euro per sinistro	-
Danni agli animali sottoposti alla monta	100 euro per ogni sinistro	-
Danni a condutture ed impianti sotterranei	100 euro	25.000 euro per uno o più sinistri nel corso di uno stesso periodo assicurativo
Danni da interruzione o sospensione di attività	105 di ogni sinistro 250 euro	25.000 euro per sinistro e per anno assicurativo
Lavoratori stagionali	-	250.000 euro per ogni lavoratore stagionale infortunato
Danni da incendio	10% per sinistro e 250 euro	50.000 euro per sinistro e per anno assicurativo
Danni da inquinamento	-	250.000 euro per uno o più sinistri occorsi nello stesso anno assicurativo



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro

Con riferimento alle garanzie "Incendio" e "Furto"

Il contraente/assicurato deve:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno come disposto dall'art. 1914 del Codice Civile "Obbligo di salvataggio";
- darne avviso all'intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza oppure a Zurich **entro cinque giorni** da quando ne ha avuto conoscenza;
- in caso di incendio, di atti dolosi e negli altri casi previsti alla legge, fare, nei cinque giorni successivi, denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo in cui si è verificato l'evento, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. **Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a Zurich;**
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto.

	<p><u>Con riferimento alla garanzia “Responsabilità civile”</u></p> <p>Il contraente/assicurato deve dare avviso del sinistro scritto all’intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza oppure a Zurich entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza.</p> <p>L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto.</p> <p><u>Con riferimento alla garanzia “Tutela legale”</u></p> <p>L’assicurato deve dare immediata comunicazione del sinistro, trasmettendo tutti gli atti o documenti richiesti alla D.A.S., in via preferenziale o, subordinatamente, a Zurich.</p> <p>L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto.</p>
	<p>Gestione da parte di altre imprese</p> <p>Zurich ha deciso di affidare la gestione dei sinistri di “Tutela legale” a D.A.S.</p>
	<p>Assistenza diretta/in convenzione</p> <p>Non esistono prestazioni fornite direttamente all’assicurato da enti/strutture convenzionate con Zurich.</p>
	<p>Prescrizione</p> <p>I diritti derivanti dal contratto di assicurazione (diversi dal diritto al pagamento delle rate di premio) si prescrivono in due anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento del danno all’assicurato o ha promosso l’azione contro di lui. Per le garanzie diverse dalla responsabilità civile, il termine di prescrizione è di due anni e decorre dal giorno in cui si è verificato il fatto che ha generato il danno</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Obblighi dell’impresa	Non sono previsti termini in cui la Compagnia si impegna a pagare l’indennizzo.



Quando e come devo pagare?

Premio	<p>Le somme assicurate, i massimali, il premio, nonché gli eventuali massimi risarcimenti e limiti di garanzia – se espressi in cifra assoluta – sono collegati all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati pubblicati dall’istituto Centrale di Statistica.</p> <p>È facoltà di ciascuna delle parti di rinunciare all’adeguamento della polizza qualora l’indice superi del 100% quello inizialmente stabilito. In tal caso, le somme assicurate ed il premio resteranno quelli risultanti dall’ultimo adeguamento.</p> <p>La copertura assicurativa non gode dello sconto sulle poliennalità ex art.1899 c.c. atteso che nel corso di ogni annualità di polizza l’assicurato ha facoltà di recedere dal contratto assicurativo senza oneri dando un preavviso di 60 giorni e con effetto alla scadenza dell’annualità di polizza in corso.</p>
Rimborso	In caso di recesso, Zurich, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Sospensione	Il contraente non può sospendere le garanzie tuttavia l’assicurazione resta automaticamente sospesa se il contraente non paga le rate di premio successive alla prima, a partire dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Qualora la durata del contratto sia superiore a cinque anni, l'assicurato ha la facoltà, trascorso il quinquennio e con preavviso di almeno 60 giorni, di recedere dal contratto senza oneri e con effetto dalla fine dell'annualità assicurativa in cui è stata esercitata la facoltà. Il recesso va notificato mediante lettera raccomandata indirizzata a Zurich o all'intermediario assicurativo cui la polizza è assegnata.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto alle aziende agricole che desiderano assicurare i rischi connessi all'esercizio della loro attività.



Quali costi devo sostenere?

- Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dagli Intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 19,42%, calcolato sul premio lordo.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:</p> <p>ZURICH INSURANCE plc Rappresentanza Generale per l'Italia Ufficio Gestione Reclami Via Benigno Crespi, 23 – 20159 Milano Fax numero: 02.2662.2243 E-mail: reclami@zurich.it PEC: reclami@pec.zurich.it</p> <p>È altresì possibile inviare il reclamo tramite il sito www.zurich.it nella sezione dedicata ai Reclami.</p> <p>La Compagnia deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Per i reclami che hanno come oggetto il comportamento degli intermediari iscritti nella sez. A e nella sez. F del RUI e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro di 45 giorni potrà essere esteso fino ad un massimo di 60 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con l'intermediario interessato.</p>
All'IVASS	<p>All'IVASS vanno indirizzati i reclami:</p> <ul style="list-style-type: none">- aventi ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle compagnie di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;- in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva ad un reclamo indirizzato alla Compagnia. <p>I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:</p> <p>IVASS Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma Fax 06.42133206 Pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it</p> <p>Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito www.zurich.it.</p>

	Zurich Insurance plc è una società facente parte del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd, ha la propria sede legale in Zurich House, Ballsbridge Park 4, Dublino, Irlanda ed è sottoposta all'Autorità di Vigilanza irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari (Central Bank of Ireland, www.centralbank.ie). Zurich Insurance plc svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento attraverso la propria Rappresentanza Generale per l'Italia avente sede in via Benigno Crespi 23, 20159, Milano, Italia.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti E 50.000 (salvo che, in relazione a quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria).
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	L'arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all'interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia. Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net – e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA PREVEDE NEL PROPRIO SITO INTERNET UN'AREA RISERVATA (c.d. HOME INSURANCE) CON LA POSSIBILITÀ PER IL CONTRAENTE DI RICHIEDERE LE CREDENZIALI DI ACCESSO.